

L. 27 novembre 2017, n. 177

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;* b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;* c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;* d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;*

b) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;*

c) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;*

d) *Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.*

Art. 2. Ordine di esecuzione

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'*articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)*, dall'*articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)*, dall'*articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)*, e dall'*articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)*.

Art. 3. Copertura finanziaria

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4. Entrata in vigore

In vigore dal 14 dicembre 2017

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 1828):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Gentiloni SILVERI) il 29 marzo 2015.

Assegnato alla 3^a commissione (affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 2015, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 7^a.

Esaminato dalla 3^a commissione, in sede referente, il 22 aprile 2015 e 28 marzo 2017.

Esaminato ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4463):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 giugno 2017 e 13 luglio 2017.

Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

Acc.Int. 10 settembre 2007

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato.

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati le «Parti Contraenti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti Contraenti;

Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Croazia;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione cinematografica» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2. Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali dalle Parti Contraenti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti Contraenti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte Contraente che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

Art. 3. Autorità competenti

(1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per il Cinema;
e
per la Repubblica di Croazia: il Ministero della cultura.

Art. 4. Coproduzioni

- (1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una solida organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
- (2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

Art. 5. Riprese

- (1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
- (2) I produttori, i soggetti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.
- (3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.
- (4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.

Art. 6. Apporti dei produttori

- (1) I produttori dei due Paesi possono contribuire per ciascun film secondo una proporzione che varia dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
- (2) Sono permesse eccezioni alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria ovvero con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del budget del film.
- (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve mai essere inferiore al cinque (5) per cento del budget del film.

Art. 7. Produzioni Multilaterali

(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Croazia ed uno o più Paesi con cui l'Italia ovvero la Croazia siano legate da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, dalle Parti Contraenti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore croato o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non deve essere inferiore ai cinque (5) per cento del budget del film.

Art. 8. Negativi dei film e lingue

(1) Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo originale dell'immagine e del suono. Il contratto deve includere una disposizione che preveda che il negativo originale venga depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro liberamente accessibile. Il contratto di coproduzione deve anche garantire a ciascun coproduttore il diritto a un internegativo o a qualsiasi altro tipo di supporto che consenta la riproduzione.

(2) Ciascun film di coproduzione deve essere realizzato in due versioni, rispettivamente in lingua italiana ed in lingua croata.

Art. 9. Ingresso temporaneo

(1) Le Parti contraenti faciliteranno l'ingresso temporaneo e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte Contraente di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film, in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 10. Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 11. Coproduzioni gemellate

(1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'art. 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario.

(2) Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:

(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;

(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia;

(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.

Art. 12. Ripartizione dei mercati

(1) Qualsiasi clausola contrattuale che preveda la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati deve essere approvata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno liquidati nei «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13. Contratti tra i coproduttori

(1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi;

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;

b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 14. Approvazione di una proposta di coproduzione

(1) L'approvazione di un progetto di coproduzione, da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti, non impegna le Autorità stesse alla concessione di un certificato di nulla osta di proiezione in pubblico.

Art. 15. Esportazione dei film

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, film è imputato, di massima, al contingente della Parte Contraente di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

(3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte Contraente di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 16. Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere identificati con la dicitura «coproduzione Italo-Croata» o «coproduzione Croato-Italiana».

(2) Questa dicitura deve figurare chiaramente in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film coprodotti alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17. Presentazione ai festivals internazionali

(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte Contraente del coproduttore maggioritario.

(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte Contraente di cui regista ha la nazionalità.

Art. 18. Norme di procedura per la Coproduzione ed istanza per la qualificazione

(1) Le Autorità competenti delle Parti Contraenti devono fissare di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto della legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e della legislazione vigente in materia nella Repubblica di Croazia.

(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Art. 19. Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti Contraenti ed esperti, si riunirà, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in

ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione Mista esaminerà la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle Parti Contraenti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti Contraenti.

Art. 20. Obblighi delle Parti Contraenti

(1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Art. 21. Entrata in vigore [↗](#)

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno notificate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

(2) L'Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni. Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo ad ogni data di scadenza, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti Contraenti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Art. 22. Modifiche

(1) L'Accordo potrà essere modificato attraverso uno scambio scritto di note tra le Parti Contraenti e le modifiche entreranno in vigore con le modalità previste dall'art. 21, comma 1 del presente Accordo.

Art. 23. Risoluzione delle controversie

(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti Contraenti, circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zara il 10 settembre 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, croata ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA



Allegato

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta (30) giorni prima dalla data d'inizio delle riprese del film.

Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, redatte in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua croata per la Repubblica di Croazia:

- I. un trattamento dettagliato;
- II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
- III. il contratto di coproduzione con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per la sua sostituzione, se necessaria);
4. il budget totale;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7. l'impegno scritto dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La quota delle eccedenze di spese dovrebbe essere limitata al 30% del costo del film;
8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegni le Autorità competenti al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non fossero effettuati secondo le esigenze previste dall'art. 10 dell'Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. la data di inizio, in linea di massima, delle riprese del film.

IV. Il piano di finanziamento;

V. L'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. Il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti, in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima che il film sia completato.

Un coproduttore può essere sostituito solo in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.